



Prefettura Prosinone - Area 1/2 - Polizia Amministrativa - Prot. Ingresso N.0017512 del 13/05/2020

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- UAMA

ROMA

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 – Indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedurali e dei provvedimenti amministrativi.

~~~~~  
Seguito:

- a) f.n. 557/PAS/U/004321/12982.D(11) del 14.04. 2020;
- b) f.n. 557/PAS/U/003568/10089.D(1) del 19.03.2020;
- c) f.n. 557/PAS/U/003462/10089.D(1) del 12.03. 2020
- d) f.n. 557/PAS/U/003043/10089.D(1) del 3.03. 2020.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

## 1. Premessa.

Come è noto, con l'atto di indirizzo del 14 aprile scorso, meglio indicato a seguito *sub a)*, sono state fornite indicazioni per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza di una serie di misure che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto al fine di rimodulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del virus "COVID-19".

Ci si riferisce, in particolare, all'art. 103 del cennato D.L. n. 18/2020, il quale ha previsto una sospensione dei termini procedurali e la proroga del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi già in essere nel periodo dell'emergenza; sulla stessa falsariga si è mosso anche il successivo art. 104 che ha prorogato il periodo di validità dei documenti di riconoscimento.

Sull'assetto delineato dall'originario testo della norma sono venuti ad incidere due interventi regolatori.

Ci si riferisce, in primo luogo, all'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che ha prolungato al 15 maggio p.v. la scadenza della moratoria dei termini procedurali, inizialmente fissata al 15 aprile scorso.

Inoltre, la legge 24 aprile 2020, n. 27<sup>1</sup>, nel convertire il ricordato D.L. n. 18/2020, ha, tra l'altro, riconsegnato in termini diversi il meccanismo di proroga del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi, ad effetti ampliativi, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni. Ulteriori adeguamenti sono stati introdotti anche con riguardo al regime di validità temporale dei documenti di riconoscimento.

Per effetto di questi interventi, il quadro delle misure che sono state varate per ricalibrare i tempi dell'azione amministrativa nel periodo dell'emergenza causata dall'epidemia da "COVID-19" possono essere così sintetizzati:

- (1). sospensione fino alla data del 15 maggio 2020 dei termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultano pendenti alla data del 23 febbraio scorso o successivamente ad essa (art. 103, 1 comma, e art. 37 del D.L. n. 23/2020);
- (2). proroga - per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza - del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, comunque denominati, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2.);
- (3). proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 (art. 104, comma 1).

Alla luce di queste novità, appare adesso opportuno integrare quanto già rappresentato con il richiamato atto di indirizzo del 14 aprile u.s., rassegnando, con la presente circolare, alcuni aggiornati orientamenti, che possono risultare utili ai fini di un'esatta applicazione delle previsioni legislative in argomento.

<sup>1</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 29 aprile 2020, n. 110



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

## 2. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

Come si è ricordato, per quanto concerne i termini procedurali, la novità principale è rappresentata dalla ridefinizione della durata del periodo di sospensione, che è stata operata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020.

Premesso che gli effetti di tale novella si stabilizzeranno solo una volta che sarà intervenuta la legge di conversione di tale decreto-legge, va qui evidenziato come la moratoria viene adesso ad abbracciare il periodo compreso tra il 15 febbraio u.s. e il 15 maggio p.v..

Quanto ai criteri per il computo e l'applicazione della sospensione, restano attuali le indicazioni formulate con il richiamato atto di indirizzo indicato a seguito *sub a)*.

In questa sede, ci si limita a rassegnare un quadro riepilogativo delle indicazioni fornite sul punto attraverso la seguente Tabella 1, le cui indicazioni sono corredate anche da alcuni esempi.

**Tabella 1**

*Quadro sinottico delle modalità applicative  
della moratoria sui termini procedurali*

| TIPO                                                    | DISCIPLINA                                                                                                                                                                                                                  | ESEMPIO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020    | Art. 103, comma 1, D.L. 18/2020<br>art. 37 D.L. 23/2020<br>Sospensione termini nel periodo<br>23 febbraio-15 maggio 2020<br>(va detratto il tempo intercorso tra la data di attivazione del procedimento ed il 23 febbraio) | Procedimento per rilascio<br>licenza porto pistola difesa personale<br>- - termini del procedimento 120 gg<br><br>data presentazione istanza: 31 gennaio<br>termine decorso al 23 febbraio: gg. 23<br>termine residuo del proced.to: gg 97<br>decorrenza tempo residuo: 16 maggio | Nuova scadenza<br>termini del<br>procedimento 19<br>agosto |
| Procedimenti attivati tra il 23 febbraio e il 15 maggio | Art. 103, comma 1, D.L. 18/2020<br>art. 37 D.L. 23/2020<br>Nuova decorrenza termini<br>16 maggio                                                                                                                            | Procedimento per rilascio<br>licenza porto pistola difesa personale<br>Data presentazione istanza : tra il 23<br>febbraio e il 15 maggio<br>- termini del procedimento 120 gg -                                                                                                   | termine<br>120 gg<br>decorre dal<br>16 maggio              |

## 3. Proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di polizia.

Considerazioni più articolate sono a farsi relativamente agli interventi per effetto dei quali la legge di conversione n. 27/2020 è venuta a rimodulare la durata dei provvedimenti amministrativi durante lo stato di emergenza.

Il testo originario dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 aveva prolungato al 15 giugno p.v. la validità dei provvedimenti ampliativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Le novelle apportate dalla legge n. 27/2020 hanno modificato profondamente l'assetto di questa previsione a cominciare dall'ampliamento del suo ambito di applicazione.

Difatti, viene confermato che la norma riguarda un'ampia gamma di provvedimenti ad effetti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - tra cui gli atti, comunque denominati, ad effetti autorizzatori o abilitativi; nel contempo viene però previsto che essa si applichi ai provvedimenti della specie giunti o che giungeranno a scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altro elemento di novità è rappresentato dalla durata della proroga della validità che è stabilita in 90 giorni, a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

Si ricorda che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio u.s., ha deliberato lo stato di emergenza derivante dalla diffusione del "COVID-19" per un periodo di sei mesi, con la conseguenza che esso - salve eventuali proroghe - cesserà a decorrere dal 31 luglio p.v..

Allo stato, pertanto, il periodo di validità dei provvedimenti amministrativi in parola che, secondo le regole ordinarie verrebbero a scadere tra il 15 gennaio u.s. e il 31 luglio p.v., sono prorogati fino al 29 ottobre p.v. compreso.

Gli effetti prodotti dalle modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 sono riassunte nella seguente Tabella 2 che contiene esemplificazioni riferite allo specifico contesto delle autorizzazioni di polizia.

**Tabella 2**

*Effetti della proroga ex art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020  
sul sistema delle autorizzazioni di polizia*

| PREVISIONE                                                                           |                                                                                                                                                                                         | ESEMPIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Licenze di pubblica sicurezza scadute o in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio | Art. 103, comma 2, D.L. 18/2020, come convertito<br>Differimento della scadenza della validità del titolo ai 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza | Licenza porto pistola per difesa personale<br>scaduta: dal 31 gennaio<br>in scadenza: fino al 31 luglio<br>nuova scadenza: 90 gg dalla data di dichiarazione della cessazione dello stato emergenza | Se data di cessazione emergenza<br>31 luglio<br><br>nuova scadenza<br>29 ottobre |

Giova ancora precisare che l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 trova naturalmente applicazione ai titoli di polizia per i quali la legge stabilisce un periodo di validità tempo limitato. Di contro, la disposizione non si applica alle licenze e agli altri provvedimenti ampliativi per che, in base alla vigente legislazione di pubblica sicurezza, hanno durata

Per pronto riferimento, si ritiene utile riportare l'elenco delle licenze di r... aventi durata permanente e quello delle licenze di pubblica sicurezza aver...



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

limitata rispettivamente in **Allegato 1** ed in **Allegato 2** al presente atto di indirizzo, distinte in relazione all'Autorità competente al rilascio del titolo.

#### 4. Documenti di identità e di riconoscimento e licenze di polizia: in particolare il permesso di porto d'armi.

La legge di conversione n. 27/2020 ha apportato alcune significative modificazioni anche all'art. 104 del decreto-legge 18/2020, concernente la proroga al 31 agosto p.v. della validità dei documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche.

Nella versione originaria la disposizione individuava l'oggetto della proroga nei documenti giunti a scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, cioè dal 17 marzo u.s..

La novella, introdotta dalla legge di conversione, ha allargato la "finestra temporale" della misura prevedendo ora che essa si applichi ai documenti, la cui validità è venuta a scadere in una data compresa tra il 31 gennaio u.s. e il 30 agosto p.v..

Per tali documenti la scadenza della validità viene allineata alla data unica del 31 agosto p.v..

Ciò posto, si segnala che ricadono sotto l'alveo della disciplina dell'art. 104 del D.L. n. 18/2020 anche alcuni documenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, il cui catalogo non è esaurito dalla carta d'identità di cui all'art. 3 TULPS.

In questa sede, ci si vuole riferire ad altre tipologie di documenti che, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato, sono equipollenti alla carta di identità ai sensi dell'art. 292 del R.D. n. 635/1940.

Ci si riferisce, in particolare, a:

- (1). i libretti personali sui quali viene rilasciata licenza di porto d'armi a norma dell'art. 61 del R.D. n. 635/1940;
- (2). i libretti personali delle guardie giurate di cui all'art. 71 del R.D. n. 635/1940.

La seguente **Tabella 3** illustra, con il ricorso anche ad un esempio, l'effetto prodotto dalla misura recata dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020.

**Tabella 3**

*Esemplificazione degli effetti previsti dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020*

| PREVISIONE                                                        |                                                          | ESEMPIO                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Documento di identità o riconoscimento in scadenza dal 31 gennaio | Art. 104 D.L. 18/2020<br>Validità prorogata al 31 agosto | Libretto porto d'armi<br>Scaduto il 31 gennaio o in scadenza successiva | Nuova scadenza<br>31 agosto |

Ciò premesso, può essere utile ricordare che i permessi di porto d'armi si compongono di due distinti elementi:

- (1). la licenza (vera e propria), annotata sull'apposito tagliando separato;





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(2). il libretto di porto d'armi, che riporta le generalità del titolare, la foto e gli altri elementi indicati dal menzionato D.P.R. 445 del 2020.

Tali distinti elementi costituiscono un caso particolare in cui le previsioni recate dall'art. 103 e dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020 si trovano ad essere applicabili l'una con riferimento alla licenza, l'altra con riferimento al **libretto inteso quale documento di identità**.

Ne consegue che, ai fini applicativi:

- (1). la **"licenza"** di porto d'armi - qualunque essa sia tra quelle previste dall'ordinamento - segue la disciplina di cui all'articolo 103 del D.L. 18/2020, e pertanto la validità dei titoli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è prorogata di novanta giorni a decorrere dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- (2). il **libretto** del permesso di porto d'armi, in quanto documento equipollente alla carta di identità, soggiace alla disciplina del citato art. 104 e beneficia del differimento della scadenza della validità al 31 agosto p.v..

Sul punto, è opportuno evidenziare che la proroga della validità della licenza fino al novantesimo giorno successivo a quello della dichiarazione di cessazione dell'emergenza opera solo per i titoli in scadenza nell'intervallo di tempo ricompreso tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020.

Di contro, il "libretto di porto d'armi" continua a valere come documento di riconoscimento e di identità fino alla sua scadenza naturale, ovvero, se in scadenza dal 31 gennaio u.s., fino al 31 agosto 2020, data dalla quale dovrà essere rinnovato.

Conseguentemente, dopo il 31 agosto, si può verificare che il libretto di porto d'armi giunga a scadenza, mentre la licenza di porto d'armi sia ancora valida per effetto della proroga di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

Sulla questione, si ritiene che il titolo abilitativo ancora in corso di validità, seppure non "accompagnabile" con il libretto di porto d'armi scaduto, continui ad esplicare i suoi effetti abilitativi, e quindi consenta il porto delle armi per le quali è stato rilasciato, essendo l'identità personale comprovabile mediante l'esibizione di uno degli altri documenti d'identità indicati dal menzionato D.P.R. 445/2000.

Diversamente, nel caso in cui il permesso di porto d'armi giunga a scadenza, i relativi effetti autorizzatori verranno meno, con la conseguenza che il titolare dovrà richiederne il rinnovo qualora abbia necessità di portare l'arma.

Il libretto, se ancora valido, potrà, invece, continuare ad essere utilizzato come documento di riconoscimento.

## 5. Indicazioni conclusive.

A conclusione di questa panoramica appare opportuno richiamare l'attenzione sulla previsione recata dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 18/2020, secondo cui, anche durante il periodo della sospensione dei termini procedurali, le pubbliche amministrazioni devono comunque assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei "percorsi" per l'adozione dei provvedimenti finali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

A tal proposito, la norma prevede espressamente che sia assegnata priorità alla trattazione delle istanze "urgenti" che devono essere individuate sulla base delle motivazioni addotte dagli interessati.

Al fine di assicurare l'attuazione di tale disposizione, sono state già fornite precise indicazioni con l'atto di indirizzo del 19 marzo scorso, meglio indicato a seguito *sub b)*, la cui attualità deve essere qui confermata.

Conseguentemente, le SS.LL. vorranno impartire mirate direttive ai dipendenti Uffici, competenti alla trattazione delle materie afferenti alla polizia amministrativa e di sicurezza, affinché la scala delle priorità venga definita in ragione di esigenze comprovate dall'interessato riconducibili alla salvaguardia di diritti costituzionalmente protetti.

In questo senso ed in via puramente esemplificativa, potrà riconoscersi un carattere di urgenza alle situazioni in cui si controverte di diritti fondamentali quali il diritto al lavoro di cui all'art. 35 Cost., e la libertà di iniziativa di cui all'art. 41 della Carta Fondamentale.

In questo senso, occorre anche confermare che non possono rivestire, in linea di principio, carattere di urgenza le domande di rinnovo dei titoli di polizia giunti a scadenza, atteso che essi conservano validità fino al 29 ottobre p.v., per effetto delle novelle apportate, nella fase di conversione, all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

Ciò naturalmente non toglie che appare opportuno adottare, sin da ora, un *planning* di lavoro volto ad assicurare comunque la definizione anche delle pratiche non urgenti, secondo un ritmo gradualmente crescente, capace di tenere il passo della progressiva "ripartenza" dei diversi settori economici interessati.

In tal senso, quindi, le SS.LL. vorranno adottare le iniziative più appropriate, che serviranno ad evitare che, alla scadenza delle diverse misure sospensive, previste dagli artt. 103 e 104 del D.L. n. 18/2020, si possa verificare un "congestionamento" delle attività amministrative, in un momento nel quale anche le Autorità provinciali di p.s. saranno chiamate a profondere il massimo sforzo per la ripresa del sistema-Paese.

Si richiamano, per questi aspetti, le articolate indicazioni formulate con gli atti di indirizzo indicati a seguito *sub b)*, c) e d).

Ciò premesso, si evidenzia che gli orientamenti qui espressi sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi, tuttora regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, che sono trasferiti dai provvedimenti legislativi di decentramento al sistema delle Autonomie.

Alla luce di ciò, si pregano i Sigg.ri Prefetti di partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Inoltre, si pregano i Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più consone i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, onde assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Infine, i sigg. Prefetti sono altresì pregati di voler valutare la possibilità di estendere gli indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l'efficace attuazione delle indicazioni fornite, significando che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

LT





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

## ALLEGATO I

### LICENZE AVENTI DURATA PERMANENTE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

| N.O. | Tipo provvedimento                                                                                                                                                                | Fonte normativa                                                                 | Termine procedimento |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.   | Classificazione di esplosivi marcati CE e iscrizione nell'allegato A Reg. TULPS.                                                                                                  | Art. 53 Tulp<br>art. 83 Reg. Tulp<br>art. 19, c. 3, lett. a),<br>D.M. 272/2002. | 90 gg.               |
| 2.   | Attribuzione del codice identificativo dello stabilimento di esplosivi per uso civile.                                                                                            | Art. 2, D.Lgs. 8/2010.                                                          | 90 gg.               |
| 3.   | Riconoscimento e classificazione di esplosivi e iscrizione nell'allegato A Reg. TULPS.                                                                                            | Art. 53 Tulp<br>art. 83 Reg. tulp<br>art. 19, c. 3, lett. b),<br>D.M. 272/2002. | 180 gg.              |
| 4.   | Licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di II e III categoria.                                                                                                           | Art. 46 Tulp                                                                    | 180 gg.              |
| 5.   | Licenza di fabbricazione, trasporto, impiego, a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi, anche non classificati, bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari. | Art. 99 Reg. Tulp                                                               | 180 gg.              |
| 6.   | Riconoscimento finalità assistenziali ad associazioni ed enti privati.                                                                                                            | Art. 3 co. 6, lett. e) Legge<br>287/1991;<br>art. 2 D.P.R. 235/2001.            | 180 gg.              |

Prefetture - Uffici territoriali del Governo

| N.O. | Tipo provvedimento                                                                      | Fonte normativa                           | Termine procedimento |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 7.   | Licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di I, IV e V categoria.                | Art. 47 Tulp                              | 120 gg.              |
| 8.   | Idoneità tecnica per l'accensione dei fuochi d'artificio.                               | Art. 48 Tulp<br>art. 101 Reg. Tulp        | 180 gg.              |
| 9.   | Idoneità tecnica per il mestiere di fochino.                                            | Art. 27 D.P.R.<br>302/1956.               | 180 gg.              |
| 10.  | Certificazione attestante la capacità tecnica alla riparazione ed al commercio di armi. | Art. 8 Legge 110/1975                     | 180 gg.              |
| 11.  | Idoneità tecnica per fabbricazione, deposito e vendita di esplosivi.                    | Art. 48 Tulp<br>arti. 101 e 102 reg. tulp | 180 gg.              |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

## Questure

| N.O. | Tipo provvedimento                                                                                                                                         | Fonte normativa                                                                               | Termine procedimento |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12   | Licenza di fabbricazione, mediazione, e commercio di oggetti preziosi.                                                                                     | Art. 127 Tulps                                                                                | 60 gg.               |
| 13   | Autorizzazione per l'esercizio di sale giochi con apparecchi videoterminali (cd. VLT) di cui all'art. 110, co. 6, lettera b), R.D. 18 giugno 1931, n. 773. | Art. 88, Tulps<br>art. 2, co. 2 quater, D.L.<br>n. 40/2010, conv.<br>modific. L. n. 73/2010.  | 60 gg.               |
| 12.  | Autorizzazione per l'esercizio di sale bingo.                                                                                                              | Art. 88 Tulps<br>D.M. 31 gennaio 2000,<br>N. 29;<br>art. 12, co. 2, D.D. 16<br>novembre 2000. | 60 gg.               |
| 13.  | Autorizzazione per l'esercizio delle scommesse.                                                                                                            | Art. 88 Tulps                                                                                 | 60 gg.               |
| 14.  | Agenzia d'affari - Autorizzazione per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi.                                                  | Art. 115 Tulps                                                                                | 60 gg.               |
| 15.  | Licenza di collezione di armi comuni da sparo.                                                                                                             | Art. 10 Legge 110/75                                                                          | 120 gg.              |
| 16.  | Licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o d'importanza storica.                                                                            | Art. 31 Tulps<br>art. 8 D.M. 4.04.1982.                                                       | 120 gg.              |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

## ALLEGATO 2

### LICENZE AVENTI VALIDITÀ TEMPORALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

| N.O. | Tipo provvedimento                                                                                                   | Fonte normativa          | Termine procedimento | Validità licenza                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.   | Accordo preventivo per il porto o trasporto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario. | Art. 5 D.Lgs. 527/1992.  | 120 gg.              | 1 anno                          |
| 2.   | Autorizzazione ai servizi transfrontalieri o occasionali di vigilanza privata.                                       | Art. 260-bis Reg. Tulps. | 30 gg.               | 10 gg.<br>cfr art. 134bis Tulps |
| 3.   | Licenza di importazione di esplosivi.                                                                                | Art. 54 Tulps            | 90 gg.               | 3 anni                          |

Prefetture - Uffici territoriali del Governo

| N.O. | Tipo provvedimento                                                                                                                       | Fonte normativa                                               | Termine procedimento                                                            | Validità licenza                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.   | Licenza di importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, non comprese nei materiali di armamento. | Art. 28 Tulps<br>art. 4 Reg. (UE) 14 marzo 2012, n. 258.      | 60 gg.;<br>(90 gg<br>circostanze eccezionali e motivi debitamente giustificati) | 2 anni                                                                              |
| 5.   | Licenza di porto di bastone aninato.                                                                                                     | Art. 42 Tulps                                                 | 90 gg.                                                                          | 1 anno                                                                              |
| 6.   | Licenza di porto di pistola per difesa personale                                                                                         | Art. 42 Tulps                                                 |                                                                                 | 1 anno<br>Libretto 5                                                                |
| 7.   | Decreto di approvazione nomina a guardia giurata.                                                                                        | Art. 138 Tulps                                                | 90 gg.                                                                          | 2 anni                                                                              |
| 8.   | Licenza di trasporto di esplosivi.                                                                                                       | Artt. 46 e 47 Tulps                                           | 90 gg                                                                           | max 3 mesi tra<br>tra deposito e<br>luogo consumo<br><br>max 1 anno<br>tra depositi |
| 9.   | Licenza di esportazione di esplosivi.                                                                                                    | Art. 93 reg. Tulps                                            | 90 gg.                                                                          | 3 anni                                                                              |
| 10.  | Licenza di esportazione di munizioni.                                                                                                    | Art. 93 reg. Tulps<br>art. 4 Reg. (UE) 14 marzo 2012, n. 258. | 60 gg.;<br>(90 giorni<br>circostanze eccezionali e                              | 3 anni                                                                              |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | motivi<br>debitamente<br>giustificati) |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 11. | Licenza di transito di esplosivi.                                                                                                                                                                                                                       | Art. 54 Tulp                                | 60 gg.                                 | -----      |
| 12. | Licenza di vendita di esplosivi.                                                                                                                                                                                                                        | Arti. 46 e 47 Tulp                          | 90 gg.                                 | 3 anni     |
| 13. | Vidimazione carta di riconoscimento rilasciata ai componenti delle società di tiro a segno riconosciute (armi corte).                                                                                                                                   | Art. 76 Reg. Tulp<br>art. 31 Legge 110/1975 | 90 gg.                                 | -----      |
| 14. | Licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo, per l'ipotesi disciplinata dall'art. 12, Legge 18 aprile 1975, n. 110.                                                                                                                      | Art. 12 Legge 110/1975.                     | 90 gg.                                 | max 1 anno |
| 15. | Passeggiate in forma militare con armi                                                                                                                                                                                                                  | Art. 29 Tulp.                               | 30 gg.                                 | -----      |
| 16. | Vidimazione avviso di trasporto di armi da guerra e/o loro parti.                                                                                                                                                                                       | Art. 28 Tulp                                | 30 gg.                                 | -----      |
| 17. | Transito materiali di armamento.                                                                                                                                                                                                                        | Art. 2 Tulp<br>Art. 16, Legge 185/90.       | 30 gg.                                 | -----      |
| 18. | Rilascio del modulo di trasferimento intracomunitario per l'introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro dell'U.E., di esplosivi per uso civile.                                                                                          | Art. 10 co. 1,<br>D.Lgs. 81/2016            | 90 gg.                                 | 3 anni     |
| 19. | Compilazione del modulo di trasferimento intracomunitario per il trasferimento verso un altro Stato membro dell'U.E. di esplosivi per uso civile.                                                                                                       | Art. 10 co. 6,<br>D.Lgs. 81/2016            | 30 gg.                                 | -----      |
| 20. | Nulla osta per l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni provenienti da un altro Stato membro dell'U.E..                                                                                                                                   | Art. 12 D.Lgs. 81/2016.                     | 90 gg.                                 | 3 anni     |
| 21. | Autorizzazione al trasferimento di munizioni verso un altro Stato membro dell'U.E..                                                                                                                                                                     | Art. 13 D.Lgs. 81/2016.                     | 90 gg.                                 | 3 anni     |
| 22. | Transito intracomunitario di esplosivi per uso civile.                                                                                                                                                                                                  | Art. 11 D.Lgs. 81/2016.                     | 30 gg.                                 | -----      |
| 23. | Licenza di fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione, vendita di armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, munizioni, uniformi militari ed altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze Armate nazionali o straniere. | Art. 28 Tulp                                | 120 gg.                                | 2 anni     |
| 24. | Licenza di fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione, vendita degli strumenti di autodifesa specificatamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di Polizia.                                                               | Art. 28 Tulp                                | 120 gg.                                | 2 anni     |
| 25. | Licenza di fabbricazione e detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.                                                           | Art. 28 Tulp                                | 120 gg.                                | 2 anni     |
| 26. | Licenza di locazione e comodato di armi                                                                                                                                                                                                                 | Art. 28 Tulp                                | 120 gg.                                | 2 anni     |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

|     |                                                                |                                          |         |        |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------|
|     | per uso scenico.                                               | art. 2 Legge 110/1975.                   |         |        |
| 27. | Licenza per l'attività di vigilanza ed investigazione privata. | Artt. 133 e 134 Tulp                     | 180 gg. | 3 anni |
| 28. | Licenza per il CIT transfrontaliero                            | Reg. (UE) 1214/2011<br>Art. 134-bis Tulp | 30 gg   | 5 anni |

## Questure

| N.O. | Tipo provvedimento                                                                                                    | Fonte normativa                                                                     | Termine procedimento                                                                         | Validità licenza             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 29.  | Licenza di porto di fucile uso caccia.                                                                                | Art. 42 Tulp<br>art. 22 Legge 157/1992                                              | 90 gg.                                                                                       | 5 anni<br>Libretto 5         |
| 30.  | Licenza di porto d'armi per il tiro a volo.                                                                           | Legge 323/1969                                                                      | 90 gg.                                                                                       | 5 anni<br>Libretto 5         |
| 31.  | Licenza annuale di trasporto armi sportive.                                                                           | Art. 3 Legge 85/1986                                                                | 90 gg.                                                                                       | 1 anno                       |
| 32.  | Licenza di esportazione di armi comuni.                                                                               | Art. 31 Tulp<br>Art. 2 Legge 110/1975;<br>Art. 4 Reg. (UE) 14<br>marzo 2012, n. 258 | 60 gg.;<br>(90 giorni<br>circostanze<br>eccezionali e<br>motivi debitamente<br>giustificati) | max 3 anni                   |
| 33.  | Licenza d'importazione di armi comuni.                                                                                | Art. 31 Tulp<br>art. 2 Legge 110/1975.                                              | 60 gg.                                                                                       | 3 anni                       |
| 34.  | Accordo preventivo per l'introduzione di armi da fuoco da Stati membri U.E..                                          | Art. 7 D.Lgs. 527/1992;<br>art. 2 Legge 110/1975.                                   | 90 gg.                                                                                       | 3 anni                       |
| 35.  | Autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco verso altri Stati membri dell'U.E..                                  | Art. 8 D.Lgs. 527/1992.                                                             | 90 gg.                                                                                       | 3 anni                       |
| 36.  | Nulla osta all'acquisto di armi comuni in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario.                     | Art. 6 D.Lgs. 527/1992.                                                             | 90 gg.                                                                                       | 1 mese                       |
| 37.  | Nulla osta all'acquisto di armi comuni.                                                                               | Art. 35 R.D. Tulp                                                                   | 90 gg.                                                                                       | 1 mese                       |
| 38.  | Nulla osta all'acquisto di materie esplodenti.                                                                        | Art. 55 R.D. Tulp                                                                   | 90 gg.                                                                                       | 1 mese                       |
| 39.  | Nulla osta per il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino.                                     | Art. 27<br>D.P.R. 302/1956.                                                         | 90 gg.                                                                                       | -----                        |
| 40.  | Licenza trasporto campionario di armi comuni.                                                                         | Art. 36 Tulp<br>art. 55 Reg. Tulp                                                   | 90 gg.                                                                                       | 3 anni                       |
| 41.  | Carta europea d'arma da fuoco.                                                                                        | Art. 2, D.Lgs. n.<br>527/1992.                                                      | 90 gg.                                                                                       | max 5 anni                   |
| 42.  | Validazione carta di riconoscimento rilasciata ai componenti delle società di tiro a segno riconosciute (armi lunghe) | Art. 76 Reg. Tulp;<br>art. 31 L. 110/ 1975                                          | 90 gg.                                                                                       | -----                        |
| 43.  | Licenza porto d'arma lunga da fuoco per difesa personale                                                              | Art. 42 Tulp                                                                        | 120 gg.                                                                                      | 1 anno<br>Libretto 5<br>anni |
| 44.  | Licenza di locazione e comodato di armi per uso scenico.                                                              | Art. 31 Tulp<br>art. 22 Legge 110/75                                                | 120 gg.                                                                                      | 3 anni                       |





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

|     |                                                                                                  |                                         |         |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|
| 45. | Licenza di fabbricazione e/o commercio di armi comuni.                                           | Art. 31 Tulps<br>art. 2, Legge 110/197. | 120 gg. | 3 anni |
| 46. | Licenza per l'esercizio dell'attività di intermediario di armi da fuoco, loro parti o munizioni. | Art. 31-bis Tulps                       | 120 gg. | 3 anni |
| 47. | Licenza per l'industria riparazione di armi comuni.                                              | Art. 8, Legge 110/75<br>art. 31 Tulps   | 120 gg. | 3 anni |